

(N. 973)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 29 marzo 1950
(V. Stampato N. 520-37) (1)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1950

**Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926,
concernente indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi**

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le misure del compenso unitario sono le seguenti:

per gli ex impiegati di grado 3°	L.	900
per gli ex impiegati di grado 4°		
e 5°	»	800
per gli ex impiegati di grado 6°	»	700
per gli ex impiegati di grado 7°,		
8°, 9° e 10°	»	600

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo 1 della presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO

17 APRILE 1948, N. 926

Indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi.

Art. 1.

Ai funzionari a riposo dell'Amministrazione dei lavori pubblici e delle altre Amministrazioni, iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei lavori pubblici, per l'esecuzione dei collaudi per conto del Ministero medesimo è corrisposto, per l'espletamento di ogni incarico, un numero di regola non superiore ad otto, di compensi unitari nella misura stabilita al successivo articolo 2. Tale numero sarà determinato su parere del capo del servizio che ha conferito l'incarico stesso, tenendo conto del tempo impiegato nel lavoro da tavolo per la compilazione delle relazioni sui rilievi eseguiti e dei certificati di collaudo, per la revisione contabile e per gli altri incumbenti.

Qualora gli incarichi di collaudo dovessero richiedere un eccezionale lavoro di tavolo per la mole delle verifiche contabili, per la complessità e quantità delle riserve o per altre cause accertate, potrà essere attribuito al collaudatore, in via eccezionale e su parere del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, un numero maggiore di compensi unitari.

Nel caso che in dipendenza degli incarichi suindicati debbano recarsi fuori del Comune di loro abituale residenza, gli ex impiegati predetti, oltre alle diarie e alle indennità di viaggio e di soggiorno stabilite per i funzionari in attività di servizio, di grado pari a quello da essi ricoperto al momento del collocamento a riposo, hanno diritto ad un compenso unitario di cui al successivo articolo 2 per ogni giorno o frazione di giorno trascorsi fuori della residenza abituale strettamente indispensabile all'espletamento dell'incarico.

Il numero complessivo dei compensi che può essere attribuito mensilmente a ciascun collaudatore non deve superare le sessanta unità.

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Le misure del compenso unitario sono le seguenti:

per gli ex impiegati di grado 4° e 5°	L.	800
per gli ex impiegati di grado 6° . . .	»	700
per gli ex impiegati di grado 7°, 8°, 9° e 10°	»	600

Per gli ex impiegati collaudatori che siano stati collocati a riposo senza diritto a pensione, le misure suddette sono raddoppiate.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, sulle misure dei compensi di cui all'articolo 2 possono essere stabiliti aumenti o diminuzioni percentuali nei limiti massimi della media delle variazioni degli stipendi, delle indennità di carovita e delle pensioni dei funzionari statali di pari grado.

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma che non siano ancora espletati.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 6 febbraio 1927, n. 268, che siano in contrasto col presente decreto.

Art. 2.

Le misure del compenso unitario sono le seguenti:

per gli ex impiegati di grado 3°	L.	900
per gli ex impiegati di grado 4° e 5°	»	800
per gli ex impiegati di grado 6°	»	700
per gli ex impiegati di grado 7°, 8°, 9°, e 10	»	600

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.